



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Roberto **ANGIONI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32302** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 62176, reso da **GIRARDI Sofia, per S.I.S. s.r.l.**, agente riscossore del Comune di Bassano del Grappa (VI) per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, depositato in data 05/11/2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all’udienza pubblica del 13 marzo 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario Stefano Mizgur, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, l’Avv. Denis Marsan per l’agente contabile e l’Avv. Martina Cartano in rappresentanza dell’Ente, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 536/2024, il Magistrato istruttore

	chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 62176, reso da Girardi	
	Sofia, per S.I.S. s.r.l., agente contabile del Comune di Bassano del Grappa	
	(VI), per la gestione del “ <i>sistema n. 77103 in uso presso la biglietteria</i>	
	<i>dell’Operaestate Festival Veneto</i> ” per l’esercizio 2018, avendo rilevato che:	
	• mancava la parificazione del conto: il Responsabile del Servizio	
	Finanziario aveva allegato al conto una dichiarazione con la quale aveva	
	evidenziato che non era verificabile la progressività della numerazione delle	
	ricevute di incasso rilasciate ai soggetti paganti, né se vi erano in esse	
	soluzioni di continuità e che il visto di regolarità veniva rilasciato	
	limitatamente al riscontro tra i dati di versamento indicati dall’agente	
	contabile e quelli risultanti dalla contabilità comunale;	
	• non erano stati depositati, unitamente al conto, il provvedimento di	
	approvazione dello stesso e la relazione dell’organo di controllo interno	
	prevista dall’art. 139, co. 2, c.g.c.;	
	• il conto, pur sottoscritto in data 30/01/2019, risultava essere stato	
	presentato all’Ente soltanto in data 16/09/2019 (cfr. attestazione del	
	Responsabile del Servizio economico-finanziario allegata al conto) e, quindi,	
	ben oltre il 30° giorno dalla chiusura della gestione (31.12.2018), nonché	
	dopo l’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2018, avvenuta con	
	delibera di C.C. n. 21 del 09/04/2019 (dall’esame del parere sul progetto di	
	rendiconto reso dal Collegio dei revisori dei conti si evinceva che non erano	
	ancora state presentate, alla data della redazione dello stesso, ossia il	
	02/04/2019, “ <i>le rese del conto di alcuni soggetti contabili</i> ”, di cui veniva	
	sollecitato il deposito);	
	• in calce al conto, si dava atto che lo stesso conteneva 115	

	registrazioni e si componeva di 7 pagine, ma il documento depositato	
	constava di una sola pagina, riportante le sole scritturazioni mensili di	
	incasso e di riversamento;	
	• i riversamenti avevano registrato un andamento discontinuo, con	
	formazione di giacenze di cassa a fine mese (ad eccezione del mese di	
	giugno) sempre superiori ad euro 4.000,00 e con punte di oltre euro	
	13.000,00 nel mese di luglio, che non si giustificava in alcun modo, neppure	
	in considerazione di presunte necessità di cassa resti, oltre a porsi in	
	contrasto con il regolamento di contabilità dell'Ente che poneva la soglia di	
	euro 500,00.	
	II. In data 18 febbraio 2025, la difesa della società S.I.S. s.r.l., dopo aver	
	precisato che la dott.ssa Girardi aveva consegnato al Comune il conto	
	completo della propria gestione, corredato di copia della documentazione	
	giustificativa, evidenziava che la stessa aveva tempestivamente (in data	
	30/01/2019) sottoscritto e presentato il conto all'Amministrazione (che lo	
	aveva acquisito al protocollo in data 31/01/2019), ma, a seguito della	
	richiesta degli uffici comunali di correzione di alcuni errori formali, al	
	rientro in servizio dopo il congedo di maternità (settembre 2019), aveva	
	presentato <i>ex novo</i> il conto modificato, anziché limitarsi ad integrare il	
	precedente.	
	In ordine alla contestazione relativa alla formazione di giacenze di cassa a	
	fine mese, eccedenti il limite previsto dal regolamento di contabilità	
	dell'Ente, precisava che dall'esame dell'art. 3, punto 8 del “ <i>contratto per</i>	
	<i>affidamento servizi strumentali per la realizzazione dei progetto Operaestate</i>	
	<i>Festival Veneto – operatore economico</i> ”, sottoscritto dal Comune con la	
	3	

	società S.I.S. s.r.l. in data 05.05.2017 non emergeva in alcun modo un	
	obbligo di riversamento in tesoreria degli incassi, nel caso di superamento	
	del limite di euro 516,45 previsto dal regolamento comunale di contabilità,	
	che comunque non veniva né menzionato né tantomeno allegato. Al	
	riguardo, evidenziava, altresì, che la tipologia di servizi acquistabili	
	(spettacoli con incassi normalmente superiori alla soglia regolamentare) e le	
	concrete modalità di pagamento previste dalla biglietteria (in denaro o	
	tramite bancomat) non consentivano, in ogni caso, di rispettare tali obblighi,	
	anche in considerazione della materiale impossibilità di garantire il	
	tempestivo riversamento in tesoreria in alcuni giorni della settimana (i giorni	
	festivi, il sabato e la domenica) o in alcune ore del giorno (quelle serali, in	
	cui si svolgevano gli spettacoli teatrali).	
	Quanto ai restanti rilievi (assenza della parificazione, mancato deposito della	
	relazione ex art. 139 c.g.c. e del provvedimento di approvazione del conto),	
	precisava che competeva al Comune svolgere le opportune deduzioni.	
	III. In data 20 febbraio 2025, l'Amministrazione comunale depositava una	
	memoria con la quale precisava che:	
	- con determinazione dirigenziale n. 273 del 18/02/2025 era stato parificato il	
	conto, all'esito della verifica di concordanza dello stesso con le scritture	
	detenute dall'Amministrazione, svolta dall'attuale RSF sulla base della	
	documentazione all'epoca trasmessa dall'agente contabile;	
	- in considerazione dell'avvenuta parificazione del conto, era stato possibile	
	per il Collegio dei revisori redigere la relazione prevista dall'art. 139, co. 2,	
	c.g.c. (la stessa, depositata in atti, evidenziava <i>“la regolarità formale del</i>	
	<i>conto, la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture</i>	
	4	

	<i>contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto");</i>	
	- la mancata approvazione del conto non era imputabile all'Ente, siccome	
	dipesa dal ritardo nella presentazione del conto da parte dell'agente	
	contabile; al riguardo, sottolineava, comunque, la correttezza delle risultanze	
	contabili e l'insussistenza di ammanchi o danni.	
	Chiedeva, quindi, di ritenere superati i profili di irregolarità rilevati dal	
	Magistrato istruttore, anche in considerazione del fatto che dall'anno 2020	
	provvedeva regolarmente a tali adempimenti.	
	IV. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, l'Avv. Denis Marsan e	
	l'Avv. Martina Cartano hanno concluso come da verbale e la causa è stata	
	trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il conto in esame è relativo alla gestione del <i>“sistema n. 77103 in uso</i>	
	<i>presso la biglietteria del Operaestate Festival Veneto”</i> , manifestazione la cui	
	organizzazione e gestione è stata affidata a S.I.S. s.r.l., società <i>in house</i> del	
	Comune di Bassano del Grappa.	
	2. In via preliminare, il Collegio prende atto dell'avvenuta, seppur tardiva,	
	parificazione del conto, con determinazione dirigenziale n. 273 del	
	18/02/2025 (prodotta in giudizio dall'amministrazione), mediante verifica	
	della concordanza della rendicontazione resa dall'agente contabile con le	
	scritture detenute dall'ente. Deve rilevare, tuttavia, come evidenziato nella	
	relazione di deferimento, che l'ente era già nelle condizioni, sin dal	
	momento della presentazione del rendiconto completo da parte dell'agente	
	contabile, di provvedere alla prescritta parificazione, avendo a disposizione	
	il registro di cassa e tutta la documentazione giustificativa necessaria	
	5	

	anziché, rispettivamente, euro 104.538,00, euro 78.020,50 ed euro 2.042,50).	
	Rimane, quindi, confermata anche la contestazione inerente alla tardiva	
	presentazione del conto, oltre il termine previsto dall'art. 233, comma 1 del	
	TUEL (30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario) e dall'art. 44,	
	comma 6 del Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con delibera di	
	C.C. n. 75/2018 (<i>“Entro il 30 gennaio di ciascun anno l'agente trasmette al</i>	
	<i>responsabile del procedimento di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto</i>	
	<i>legislativo 26 agosto 2016 n. 174, il conto, debitamente sottoscritto con</i>	
	<i>firma autografa o digitale, riferito all'esercizio precedente, di tutte le somme</i>	
	<i>incassate direttamente e versate in tesoreria comunale, corredato dalla</i>	
	<i>necessaria documentazione”</i>).	
	3.2. Orbene, la tardiva presentazione del conto presso l'ente, avvenuta in	
	data 12.09.2019, costituisce un'irregolarità che, nel caso in esame, non si	
	appalesa come meramente formale, ma assume più grave connotazione di	
	criticità, essendo avvenuta in data successiva al provvedimento di	
	approvazione del rendiconto dell'ente, con il quale, di regola, vengono	
	approvate anche le risultanze dei conti degli agenti contabili relativi al	
	medesimo esercizio.	
	Appare di tutta evidenza, infatti, che la delibera di approvazione del	
	rendiconto dell'ente, essendo stata adottata dal Consiglio comunale in data 9	
	aprile 2019, non avrebbe certo potuto dare atto della presentazione di un	
	conto avvenuta alcuni mesi più tardi: in verità, tale provvedimento	
	(consultabile nella Sezione <i>“Amministrazione trasparente”</i> del sito	
	istituzionale del Comune di Bassano del Grappa) non contiene alcuna presa	
	d'atto dell'avvenuto deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili	
	7	

	dell'ente per l'esercizio 2018 (ad eccezione di quello del tesoriere) e men	
	che meno la loro approvazione.	
	Il conto, pertanto, così come confermato dall'ente nella memoria depositata	
	in atti, risulta sprovvisto della necessaria approvazione da parte del	
	competente Organo comunale, adempimento indefettibile, oltre che ai fini	
	della redazione del rendiconto dell'ente (nel quale, infatti, confluiscono le	
	risultanze dei conti degli agenti contabili), anche ai fini del deposito dei conti	
	giudiziali presso la Sezione ai sensi dell'art. 139, co. 2, c.g.c..	
	3.3. Costituisce, altresì, irregolarità del conto la formazione di giacenze	
	mensili di cassa ampiamente superiori alla soglia regolamentare, dovuta ad	
	un andamento discontinuo dei riversamenti effettuati dall'agente contabile,	
	nonostante una sostanziale continuità dei flussi di incasso nel corso	
	dell'esercizio.	
	Al riguardo, il Collegio osserva che l'art. 69, comma 2 del regolamento	
	comunale di contabilità all'epoca vigente (approvato con delibera C.C. n. 11	
	del 18/03/2008) prevedeva che: <i>“Le somme direttamente riscosse sono</i>	
	<i>interamente versate dagli Agenti contabili al Tesoriere comunale quando la</i>	
	<i>giacenza di cassa sia pari a € 516,45 e comunque mensilmente entro il 10°</i>	
	<i>giorno del mese successivo per tutte le somme nello stesso riscosse”.</i>	
	Ciò in coerenza con il principio fissato dall'art. 181, comma 3, del T.U.E.L.,	
	il quale così dispone: <i>“Gli incaricati interni, designati con provvedimento</i>	
	<i>formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria</i>	
	<i>dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità, non superiori</i>	
	<i>ai quindici giorni lavorativi”.</i>	
	Dall'esame del conto e della documentazione prodotta in giudizio	
	8	

	dall'agente contabile, invece, risultano giacenze di cassa, a fine mese (ad	
	eccezione di giugno), sempre per importi superiori alla prescritta soglia	
	regolamentare (si consideri, per esempio, che, per il mese di luglio, le	
	riscossioni di euro 36.211,50 risultano versate solo parzialmente, per	
	l'importo complessivo di euro 21.973,50, di cui, peraltro, euro 9.250,00	
	corrispondono a pagamenti effettuati direttamente in tesoreria).	
	Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, risulta palese l'inosservanza	
	dell'agente contabile ai vincoli di riversamento delle somme, a nulla valendo	
	le argomentazioni difensive circa la mancata espressa indicazione di tali	
	obblighi nel contratto di affidamento alla S.I.S. s.r.l. dei servizi strumentali	
	per la realizzazione del progetto di Operaestate Festival Veneto, stipulato in	
	data 05/05/2017. Né tantomeno assumono rilevanza le considerazioni svolte	
	in ordine alla tipologia dei servizi acquistabili in biglietteria (spettacoli) e	
	all'entità dei relativi incassi, posto che non sono, comunque, giustificabili,	
	alla luce delle descritte modalità di pagamento, riversamenti, per importi	
	anche elevati, effettuati con notevole distanza di tempo e, in particolare, oltre	
	il termine del 10° giorno del mese successivo, previsto dal regolamento	
	comunale (cfr. quietanze n. 12118 del 29.08.2018 di euro 1.164,00 relativa a	
	incassi del 18/07/2018; nn. 12612-12616 dell'11.09.2018, per l'importo	
	complessivo di euro 3.682,00, relativi ad incassi del mese di agosto 2018; n.	
	15195 del 24.10.2018 di euro 580 relativa ad incasso del 09.08.2018).	
	3.4. Risulta, infine, riferibile all'amministrazione e non all'agente contabile	
	l'ulteriore irregolarità configurata dal mancato deposito, unitamente al conto,	
	della relazione dell'organo di controllo interno sulla gestione, prevista e	
	disciplinata dall'art. 139, co. 2, c.g.c., secondo l'orientamento già espresso	
	9	

	da questa Sezione (sentenza n. 198/2024).	
	Al riguardo, il Collegio, pur prendendo atto dell’invio (tardivo) della	
	relazione (essendo stata resa dal Collegio dei revisori soltanto in data	
	18.02.2025, in ragione del mancato invio allo stesso della documentazione	
	necessaria alla sua stesura) e del fatto che l’amministrazione provvede	
	regolarmente, a partire dal 2020, agli adempimenti prescritti dall’art. 139, co.	
	2, c.g.c., non può che ribadire, quanto al contenuto della relazione, che la	
	stessa <i>“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta,</i>	
	<i>comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la</i>	
	<i>corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili</i>	
	<i>dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e</i>	
	<i>delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa</i>	
	<i>aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di</i>	
	<i>eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di</i>	
	<i>rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà</i>	
	<i>dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini</i>	
	<i>della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le</i>	
	<i>scritture detenute dall’ente nell’ambito dell’attività di controllo”</i> (Sez. giur.	
	Veneto, ord. n. 15/2023).	
	4. Conclusivamente, il Collegio ritiene di dichiarare l’irregolarità della	
	gestione di cui al conto giudiziale n. 62176, reso dalla sig.ra Girardi Sofia	
	per S.I.S. s.r.l., quale agente riscossore del Comune di Bassano Del Grappa,	
	demandando agli Organi responsabili dell’ente locale il puntuale	
	adempimento degli obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa di	
	competenza che consenta loro di conformare l’azione amministrativa a quei	
	10	

